



Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 180 del 25 ottobre 2021](#)

L'illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito che non tutti i comportamenti richiesti mediante corruzione erano poi stati effettivamente tenuti dal corrotto*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 180 del 25 ottobre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018.

Illecito disciplinare: la resipiscenza e il buon comportamento dell'incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione

La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l'incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore, ovvero il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 180 del 25 ottobre 2021](#)

Procedimento disciplinare e divieto di nova in appello

In tema di procedimento disciplinare, nel giudizio di appello avanti al CNF vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quella indispensabilità che invece costituiva criterio selettivo nella versione precedente dell'art. 345 c.p.c., fatto comunque salvo che l'incolpato dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio avanti al Consiglio territoriale per causa non imputabile.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Ollà\), sentenza n. 181 del 25 ottobre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 43 del 25 Febbraio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 150 del 10 Ottobre 2017.
